



Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

Circolare 103

Acireale, 4 novembre 2021

I.I.S. "GULLI E PENNISI" - ACIREALE
Prot. 0010700 del 04/11/2021
(Uscita)

Ai docenti
Al personale A.T.A.
Agli studenti e alle studentesse
Ai genitori
Liceo Classico
Liceo Scientifico

All'Albo Sindacale

TRASMESSA VIA @
PUBBLICATA IN www.gulliepennisi.edu.it

Oggetto: sciopero generale proclamato dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali dal 01 novembre al 15 novembre 2021.

Si trasmettono in allegato note documentanti lo sciopero di cui in oggetto.

Il personale interessato potrà liberamente comunicare la propria adesione al fine di organizzare al meglio il servizio scolastico.

I genitori avranno cura di verificare il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Cordialmente,

Il Dirigente Scolastico
Dott. Tarcisio Maugeri

documento firmato digitalmente ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

A.S.
21/22

1



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle sciopere
nei servizi pubblici essenziali*

**Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro**

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Oggetto: scioperi generali proclamati dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali e dalla Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, dal 15 al 20 ottobre 2021.

Con riferimento agli scioperi generali in oggetto, rispetto ai quali la Commissione ha espresso una valutazione di illegittimità (con delibere del 6 e del 7 ottobre 2021, che ad ogni buon fine si allegano), si ritiene opportuno segnalare che le annunciate modalità di attuazione degli stessi, per la loro unicità e senza precedenti nell'esperienza attuativa della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, destano particolare preoccupazione, per il possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti.

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Santoro-Rassarelli



*Commissione di garanzia
dell'attuazione delle leggi sulle scoperte
in servizi pubblici essenziali*

CONF.S.A.F.I.

Segreteria nazionale
confsaifnazionale@pec.it

**Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali**

**Ministero dell'Economia e delle
Finanze**

Ministero della Difesa

Ministero della Giustizia

Ministero dell'Interno

Ministero della Cultura

Ministero dell'Istruzione

**Ministero dell'Università e della
Ricerca**

Ministero della Salute

**Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**

CONFINDUSTRIA

confindustria@pec.confindustria.it

CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

CONFARTIGIANATO

confartigianato@confartigianato.it

e. p.c. Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL

Pos. 1201/21

Settore: GEN

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

Con riferimento allo sciopero proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dalla Segreteria nazionale della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, in data 6 ottobre 2021 (atto pervenuto in pari data), *"ad oltranza dalle ore 00.01 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati"*;

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli;

RITENUTO

che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

CONSIDERATO

che, per il giorno 11 ottobre 2021, sono stati precedentemente proclamati dalle Organizzazioni sindacali ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAT COBAS S.C., USB e USI CIT, USI Fondata nel 1912, FLMU, A.L. Cobas, SOL Cobas e SOA scioperi generali, riguardanti tutte le categorie pubbliche e private;

RICHIAMATA

la delibera n. 03/134, del 24 settembre 2003, nonché la successiva integrazione, in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra scioperi generali e scioperi di ambito e di livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto necessario che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo di almeno dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

INDICA

in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, alla Segreteria nazionale della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- mancato rispetto del termine di preavviso, di cui all'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
- mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera n. 03/134 sopra richiamata, con riferimento ai suddetti scioperi generali precedentemente proclamati per il giorno 11 ottobre 2021.

Si invita, pertanto, la Segreteria nazionale della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani a revocare lo sciopero proclamato, dandone comunicazione anche alla scrivente Commissione entro cinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento. L'adeguamento all'indicazione sopra richiamata, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria nazionale della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Difesa, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Interno, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al Ministero della Cultura, al Ministero dell'Istruzione, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Dipartimento della Funzione Pubblica, a Confindustria, Confcommercio e Confartigianato, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle riopere
nei servizi pubblici essenziali*

**Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali**
Segreteria nazionale
fiassociazione@pec.it

**Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali**

**Ministero dell'Economia e delle
Finanze**

Ministero della Giustizia

Ministero dell'Interno

Ministero della Cultura

Ministero dell'Istruzione

**Ministero dell'Università e della
Ricerca**

Ministero della Salute

**Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

AIOP
segreteria.generale@aiop.it

AIAS
info@aianasazionale.it

ANFASS
nazionale@anffas.net

UNEBA
unebanazionale@pec.it

ANASTE
anaste@pec.it

AGIDAE
agidae@agidae.it

ANINSEI
aninsei@pec.aninsei.it

FEDERTERZIARIO
federterziarioscuola@pec.it

Fondazione Don Gnocchi
direzione.generale@pec.dongnocchi.eu

CONFCOOPERATIVE
confcooperative@confcooperative.it

CONFESERCENTI
confes@confesercenti.it

CONFIMPRESA
presidenza@confimpresa.it

CONFINDUSTRIA
confindustria@pec.confindustria.it

CONFSERVIZI
segreteria@confservizi.net

FEDERLAVORO e SERVIZI
info@federlavoro.net

LEGACOOP
info@legacoop.coop

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL/FAX

Pos. 1169/21
Settore: PS

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

Con riferimento allo sciopero, proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dalla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali in data 30 settembre 2021 (atto acquisito al protocollo in data 1° ottobre 2021), *"per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021"*;

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli;

RITENUTO

che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

che, per come formulata la proclamazione dello sciopero, lo stesso non può essere qualificato come sciopero generale, in considerazione del fatto che il documento sindacale risulta trasmesso solo ad alcune Associazioni datoriali (peraltro le stesse alle quali è stato inviato il documento di proclamazione dello sciopero del 13/14 settembre u.s.);

che, pertanto, lo sciopero dovrà essere considerato come astensione coinvolgente una pluralità di settori;

CONSIDERATO

che, per il giorno 11 ottobre 2021, sono stati precedentemente proclamati dalle Organizzazioni sindacali ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB e USI CIT, USI Fondata nel 1912, FLMU, A.L. Cobas, SOL Cobas e SOA scioperi generali, riguardanti tutte le categorie pubbliche e private;

RICHIAMATA

la propria delibera n. 09/619, adottata nella seduta del 14 dicembre 2009, in tema di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un'incidenza sulla continuità del servizio;

INDICA

in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, all'Organizzazione sindacale in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera del 14 dicembre 2009, n. 09/619, con riferimento ai suddetti scioperi generali precedentemente proclamati per il giorno 11 ottobre 2021.

Si invita, pertanto, l'Organizzazione sindacale in indirizzo a revocare lo sciopero proclamato, dandone comunicazione anche alla scrivente Commissione entro cinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento. L'adeguamento all'indicazione sopra richiamata, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Si fa presente, altresì, che, trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia di limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore nonché a quelle in materia di divieto di concomitanza tra astensioni riguardanti servizi alternativi. Conseguentemente, nel caso di specie, la proclamazione dello sciopero in oggetto non appare conforme alle richiamate disposizioni.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Interno, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al Ministero della Cultura, al Ministero dell'Istruzione, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Dipartimento della Funzione Pubblica, agli Enti e Associazioni in indirizzo, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

Lì 30 settembre 2021

Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri.
Spettabile Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Spettabile Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Spettabile Ministro della Giustizia.
Spettabile Ministro dell'Interno.
Spettabile Ministro dell'Istruzione.
Spettabile Ministro dell'Università e della Ricerca.
Spettabile Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Spettabile Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Spettabile Osservatorio Scioperi Trasporto.
Spettabile Ministro della Salute.
Spettabile Ministro della Difesa.
Spettabile Ministro della Funzione Pubblica.
Spettabile AIOP.
Spettabile AIAS.
Spettabile ANFASS.
Spettabile UNEBA.
Spettabile ANASTE.
Spettabile AGIDE.
Spettabile ANINSEI.
Spettabile FEDERTERZIARIO.
Spettabile Fondazione Don Gnocchi.
Spettabile CONFCOOPERATIVE.
Spettabile CONFESERCENTI.
Spettabile CONFIMPRESA.
Spettabile CONFINDUSTRIA.
Spettabile CONFSERVIZI.
Spettabile FEDERLAVORO E SERVIZI.
Spettabile LEGACoop.
Spettabile LEGACoop PRODUZIONE E SERVIZI.
Spettabile LEGACoop SOCIALI.
Spettabile LEGA NAZIONALE COOPERATIVA E MUTUE.
Spettabile Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0064885 A-
del 01/10/2021



36146891

e.p.c. Organi di stampa

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

Oggetto: proclamazione di sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati
a oltranza dalle ore 00.00 del 15.10.2021 alle 00.00 del 20.10.2021.

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, proclama - come con la presente proclama - lo sciopero generale a oltranza dal 15 ottobre 2021 fino al 20 di ottobre 2021. A tal uopo

premessso che

il comma 7) della legge 146 del 12 giugno 1990 recita che: "*Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.*"

tutti gli accordi di settore sui minimi in caso di sciopero prevedono, come da precedente che "*Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.*"

Appurato che

il Governo, con il decreto Legge 127 del 21 settembre 2021, ha previsto che "*(comma 1) è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter, 9 - ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 - bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.*" e che "*La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.*"

A seguito della conversione del D.L. n 44/2021 in LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76, sono state previste sanzioni imposte dalla legge di cui prima a chi, in qualità di operatore sanitario esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, non si sottopone alla pratica vaccinale ANTI SARS COVID 2, sanzioni che vanno oltre a ogni buon senso, quali la sospensione senza diritto alla retribuzione. **Circostanza quest'ultima che in Europa rappresenta un "unicum", come ribadito dal Consiglio d'Europa (risoluzione n 2361), che in ossequio al principio di autodeterminazione dell'individuo in materia sanitaria, ha approvato di recente una risoluzione che inibisce l'obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19, con riferimento espresso al divieto di adottare misure discriminatorie sotto il pretesto di incentivare la campagna vaccinale**

Il testo della LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76 (conversione in legge del D.L. 44/2021) recita:

6. "Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.",

Per quanto di conoscenza - rispetto a quanto enunciato nella legge testé citata, nessun operatore è stato adibito ad altra mansione, ma tutti sono stati sospesi direttamente senza che fosse operato alcun tentativo in tal senso, dimostrando così, volontà esplicita di pressione punitiva sui soggetti che non intendono allinearsi alle direttive in questione,

Nell'ottavo rapporto di sorveglianza stilato dall'AIFA - Agenzia del Farmaco Italiana -, per il periodo che va dal 27/12/2020 al 26/08/2021 risultano 91.360 reazioni avverse al vaccino imposto. Parte questa minoritaria, in quanto non è prevista la farmaco vigilanza attiva sulla pratica vaccinale, rispetto a numeri ben più alti e non censiti. Gli effetti negativi o avversi della vaccinazione si riverberano su chi è obbligato a tale pratica per legge. L'obbligato a ricevere la somministrazione del vaccino è costretto a sottoscrivere un foglio con cui esclude da ogni responsabilità la casa farmaceutica produttrice e lo Stato per i danni dovuti alla somministrazione dello stesso.

Il personale sanitario (Medici, Infermieri, OSS ecc.) ma anche il personale di altre Amministrazioni Pubbliche (per es. la Polizia di Stato) che, in veste di comuni cittadini e/o di delegati sindacali, hanno partecipato alle manifestazioni di protesta contro l'obbligo vaccinale, limitandosi a esprimere liberamente la propria opinione, sono stati fatto oggetto di procedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, dei Direttori Generali per i quali lavoravano, o dei Responsabili dei Dipartimenti, se non addirittura dal Governo della Nazione. Si è giunti al punto di acquisire filmati delle manifestazioni ed avviare indagini sulle opinioni dei lavoratori contestando come addebito disciplinare un comportamento che altro non è che un diritto naturale dell'uomo: una restrizione della libertà

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

inaccettabile che riporta l'Italia a epoche che si speravano superate per sempre, come dimostra la censura di qualunque posizione non allineata alle tesi governative con gravi forme di coercizione con le sospensioni cautelari.

Tali Decreti, leggi e comportamenti dei Dirigenti Pubblici - a causa degli effetti delle disposizioni in esse contenute - violano diverse norme di rango costituzionale e del diritto comunitario tra le quali:

l'art 1 della Costituzione Italiana ("L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro."). Con l'applicazione di predette disposizioni governative si impedisce al personale dipendente non vaccinato di poter lavorare e lo si discrimina nei confronti di coloro che si sono vaccinati;

l'art. 36 della Costituzione Italiana ("Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa."). Con la sospensione dal lavoro e da ogni retribuzione si impedisce al personale dipendente non vaccinato il diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Tale diritto, tuttavia, viene riconosciuto nella formula di assegno alimentare (50 % dello stipendio più gli assegni familiari) finanche a chi è sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale, mentre viene negato a chi non si sottopone a pratica vaccinale;

l'articolo 10 della CEDU e l'articolo 11 della Costituzione Italiana ("*Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.*"). Molti i casi di personale sospeso per aver liberamente espresso nel corso di eventi riguardanti la gestione dell'emergenza pandemica il proprio pensiero. Si cita, solo come esempio, il recente episodio del Vice - Questore romano intervenuto nella manifestazione del 25 settembre 2021 in Roma;

la "Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19".

In detta Rettifica, al paragrafo 36, è disposto che "È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.". La violazione di diritti e la discriminazione nei confronti dei non vaccinati da parte del Governo Italiano si perpetra attraverso un obbligo surrettizio alla vaccinazione che contempla l'esclusione dal lavoro e la perdita della retribuzione. Identica discriminazione si verifica con il cosiddetto green pass: è previsto l'accesso (*ad esempio nel settore*

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

scolastico) al posto di lavoro attraverso la procedura di test negativo (*misura per la tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. D.L. 21 settembre 2021*) ed il rilascio del relativo green pass per la durata di 48-72 ore, con oneri a carico del dipendente, in contrasto con la normativa sul lavoro che prevede l'assunzione dei costi sulla sicurezza a carico del datore di lavoro (*art 15, comma 2, D.lgs. 81/2008*). Nel caso di Certificato verde ottenuto a causa di avvenuta vaccinazione (con validità fino a 12 mesi) non è previsto l'utilizzo del test, pur essendo ormai ben noto che il personale vaccinato può comunque infettarsi, trasmettere il virus e ammalarsi, con grave esposizione al rischio per il personale, sia vaccinato che non vaccinato e con chiara discriminazione nei confronti di quest'ultimi;

riguardo lo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) "**Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento**", riteniamo che risultino violati:

Art. 1 (Libertà di opinione) I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. Molti operatori sanitari sono stati sospesi o hanno subito procedimenti disciplinari per aver manifestato liberamente il proprio pensiero anche fuori dal contesto di lavoro

Art. 5 (Accertamenti sanitari) "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente."

Art. 7 (Sanzioni disciplinari) "Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa."

ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. "È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.". Come già evidenziato sopra,

molti operatori sanitari o di interesse sanitario - ma anche chi non appartenendo a queste categorie non sarebbe obbligato per legge alla pratica vaccinale - sono stati sospesi dal lavoro e dalla retribuzione per non aver accettato di sottoporsi ad essa subendo di fatti un ricatto. A molti operatori che si sono sottoposti alla pratica vaccinale, inoltre, il cosiddetto "consenso informato" è stato estorto in realtà con la minaccia di sospensioni dal servizio e dalla retribuzione, il che è certo segno di mancanza di salute democratica,

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),

indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinaZIONALE.it , pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

Intense sono le pressioni del Governo sui media e la censura avverso il dissenso. La libertà di stampa e di confronto è del tutto impossibile, ogni comunicato effettuato da scienziati o esperti non allineati, viene sistematicamente ignorato ed è negato ogni confronto. Prova ne è che dette associazioni nazionali sono costrette a rivolgersi ai media minoritari "alternativi" a riprova di un controllo dell'informazione non più sopportabile in una democrazia.

Tutto ciò premesso, ed in narrativa elencato:

LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI

nella persona del legale rappresentante espresso in pedice con timbro e firma, **proclama lo sciopero generale con un'astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati.**

Lo sciopero generale trova, a nostro giudizio, solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Esso riguarderà, nella loro totalità, i lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e di Certificazione verde pubblici e privati e/o comunque denominati, per come previsto dalle normative interessate. La comunicazione sarà inoltrata, per opportuna conoscenza, anche alla Commissione di Garanzia deputata pur non essendo - per la presente procedura - previsto avviso alla stessa, per la natura politica dello sciopero.

In ottemperanza a sentenze già emesse dalla Corte di Cassazione in tema di sciopero a oltranza, e pur essendo - lo sciopero indetto dalla FISCI - catalogabile nella categoria degli scioperi ad oltranza - viene comunicato per estrema correttezza e congruo anticipo l'inizio delle astensioni dal lavoro (ore 00.00 del 15 ottobre 2021) e la fine delle stesse (ore 00.00. del 20 ottobre 2021) onde permettere alle aziende pubbliche e private (ove previsto dalla normativa sui servizi minimi all'utenza) di poter predisporre tali servizi minimi.

Resta inteso che qualora il Governo italiano ritiri le disposizioni emesse, qui ritenute dalla scrivente, discriminatorie per i lavoratori ed in contrasto con le norme costituzionali italiane e sovraordinate europee, lo sciopero si intenderà revocato. Qualora il Governo italiano, cosa finora non accaduta, intenda convocare la scrivente, con la presente comunichiamo fin.d'ora la nostra disponibilità a trovare soluzioni alternative se ed in quanto ritenute percorribili dal Governo stesso.

Si preavvisa, comunque, che dopo la effettuazione dello sciopero del 15 ottobre 2021 - **non pervenendo alcuna convocazione ed alcun mutamento delle condizioni imposte** - si procederà alla proclamazione di un **secondo sciopero generale**. Tale azione sarà ripetuta in continuità fino al 31 dicembre 2021.

Sono previste, inoltre, fino a tale data manifestazioni di protesta volte a ripristinare corrette relazioni tra le parti nel rispetto delle normative cogenti in ordine al diritto al lavoro dei dipendenti sospesi , ad una equa

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinaZIONALE.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinaZIONALE.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

retribuzione, e alla libera espressione ed opinione dei cittadini, dei medici e degli infermieri e di qualunque altro settore di ogni ordine e grado, fino a quando il Governo e gli Enti diretti, indiretti, strumentali e sussidiari dello Stato (Ordini professionali, aziende sanitarie, servizi scolastici, trasporti ecc.) non cessino di violare norme del diritto nazionali e sovranazionali, ritenute inviolabili dalla comunità internazionale.

La presente è sottoscritta e condivisa da tutti i segretari nazionali della FISI incaricati nei settori del lavoro pubblici e privati.

Distinti saluti.

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Nazionale
Bacco Pasquale

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Nazionale
Giacomini Dario

DOCT. PASQUALE BACCO
MEDICINA INTERNA
CHIRURGIA GENERALE
Reg. Gen. SA 8540

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segretario Nazionale
Silvestri Ciro

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segretario Nazionale
Barone Walter

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segretario Generale

F.I.S.I.
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Generale
Scotillo Rolando

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinaZIONALE.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0066062 A-
del 06/10/2021



36222561

**Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali**
Segreteria nazionale
fisiassociazione@pec.it

**Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali**

**Ministero dell'Economia e delle
Finanze**

Ministero della Giustizia

Ministero dell'Interno

Ministero della Cultura

Ministero dell'Istruzione

**Ministero dell'Università e della
Ricerca**

Ministero della Salute

**Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

AIOP
segreteria.generale@aiop.it

AIAS
info@aiasnazionale.it

ANFASS
nazionale@anffas.net

UNEBA
unebanazionale@pec.it

ANASTE

anaste@pec.it

AGIDAE

agidae@agidae.it

ANINSEI

aninsei@pec.aninsei.it

FEDERTERZIARIO

federterziarioscuola@pec.it

Fondazione Don Gnocchi

direzione.generale@pec.dongnocchi.eu

CONFCOOPERATIVE

confcooperative@confcooperative.it

CONFESERCENTI

confes@confesercenti.it

CONFIMPRESA

presidenza@confimpresa.it

CONFINDUSTRIA

confindustria@pec.confindustria.it

CONFSERVIZI

segreteria@confservizi.net

FEDERLAVORO e SERVIZI

info@federlavoro.net

LEGACOOP

info@legacoop.coop

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL/FAX

Pos. 1169/21

Settore: PS

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

Con riferimento allo sciopero, proclamato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dalla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali in data 30 settembre 2021 (atto acquisito al protocollo in data 1° ottobre 2021), *“per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021”*;

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli;

RITENUTO

che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

che, per come formulata la proclamazione dello sciopero, lo stesso non può essere qualificato come sciopero generale, in considerazione del fatto che il documento sindacale risulta trasmesso solo ad alcune Associazioni datoriali (peraltro le stesse alle quali è stato inviato il documento di proclamazione dello sciopero del 13/14 settembre u.s.);

che, pertanto, lo sciopero dovrà essere considerato come astensione coinvolgente una pluralità di settori;

CONSIDERATO

che, per il giorno 11 ottobre 2021, sono stati precedentemente proclamati dalle Organizzazioni sindacali ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB e USI CIT, USI Fondata nel 1912, FLMU, A.L. Cobas, SOL Cobas e SOA scioperi generali, riguardanti tutte le categorie pubbliche e private;

RICHIAMATA

la propria delibera n. 09/619, adottata nella seduta del 14 dicembre 2009, in tema di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un'incidenza sulla continuità del servizio;

INDICA

in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, all'Organizzazione sindacale in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- **mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera del 14 dicembre 2009, n. 09/619, con riferimento ai suddetti scioperi generali precedentemente proclamati per il giorno 11 ottobre 2021.

Si invita, pertanto, l'Organizzazione sindacale in indirizzo a revocare lo sciopero proclamato, dandone comunicazione anche alla scrivente Commissione entro cinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento. L'adeguamento all'indicazione sopra richiamata, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Si fa presente, altresì, che, trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia di limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore nonché a quelle in materia di divieto di concomitanza tra astensioni riguardanti servizi alternativi. Conseguentemente, nel caso di specie, la proclamazione dello sciopero in oggetto non appare conforme alle richiamate disposizioni.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Interno, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al Ministero della Cultura, al Ministero dell'Istruzione, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Dipartimento della Funzione Pubblica, agli Enti e Associazioni in indirizzo, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

DATI PROVVISORI SCIOPERO GENERALE PROCLAMATO DALLA FISI DAL 01.11.2021 AL 15.11.2021					
Report elaborato su estrazione dati del 04.11.2021 alle ore 10,15 su una percentuale del 5,26% di Amministrazioni che hanno inserito i dati nella procedura Gepas - Dato medio di adesione					
COMPARTI E/O SETTORI	PERSONALE IN SERVIZIO NELLA GIORNATA	PERSONALE ADERENTE ALLO SCIOPERO	PERSONALE ASSENTE PER ALTRI MOTIVI	PERCENTUALE ADESIONI SUL PERSONALE RILEVATO (in %)	TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI (in €)
	A	B	C	D=B/A-C	
FUNZIONI LOCALI	22.107	9	2.769	0,05%	407,26
REGIONI A STATUTO SPECIALE	486	1	70,5	0,24%	0
PROVINCE AUTONOME	11.711	2	1.356	0,02%	130
FUNZIONI CENTRALI	15.101	10	5.649	0,10%	948,80
ISTRUZIONE RICERCA	7.255	5	627	0,07%	205
SANITA'	56.652	120	17.042	0,30%	2.108,60
TOTALI	113.311	146	27.514	0,17%	3.799,66



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

**Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali**
Segreteria generale
In persona del legale rappresentante
fisiassociazione@pec.it

**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**

**Ministero dell'Economia e delle
Finanze**

Ministero della Giustizia

Ministero dell'Interno

Ministero della Cultura

Ministero del Turismo

Ministero dell'Istruzione

**Ministero dell'Università e della
Ricerca**

Ministero della Salute

**Ministero delle Infrastrutture e
della
Mobilità Sostenibili**

**Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**

**Presidenza del Consiglio dei
Ministri**
**Dipartimento della Funzione
Pubblica**
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

AIOP
segreteria.generale@aiop.it

AIAS
info@aiasnazionale.it

ANFASS
nazionale@anffas.net

UNEBA
unebanazionale@pec.it

ANASTE
anaste@pec.it

AGIDAE
agidae@agidae.it

ANINSEI
aninsei@pec.aninsei.it

FEDERTERZIARIO
federterziarioscuola@pec.it

Fondazione Don Gnocchi
direzione.generale@pec.dongnocchi.eu

CONFCOOPERATIVE
confcooperative@confcooperative.it

CONFESERCENTI
confes@confesercenti.it

CONFIMPRESA
presidenza@confimpresa.it

CONFINDUSTRIA
confindustria@pec.confindustria.it

CONFSERVIZI
segreteria@confservizi.net

FEDERLAVORO e SERVIZI
info@federlavoro.net

LEGACOOP
info@legacoop.coop

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

ASSAEREO

assaereo@assaereo.it

ASSAEROPORTI

assaeroporti@pec.it

ASSOHANDLERS

assohandlers@pec.assohandlers.it

FEDERCATERING

federcatering@legalmail.it

ASSOCONTROL

assocontrol@assocontrol.it

FAIRO

fairo@fairo.it

ASSTRA

asstra@pec.asstra.it

Gruppo FSI

scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

Trenitalia

scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

RFI

scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

Marcitalia Rail

scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

Assolombarda

assolombarda@pec.assolombarda.it

FISE-ACAP

acap@associazione-acap.org

ENAV

protocollogenerale@pec.enav.it

POSTE ITALIANE

poste@pec.posteitaliane.it

TRENORD

trenord@legalmail.it

CONSOB

consob@pec.consob.it

BANCA D'ITALIA

bancaditalia@pec.bancaditalia.it

ABI

abi@pec.abi.it

FIPE

fipe@pec.fipe.it

info@fipe.it

CONFETRA

confetra@legalmail.it

CNA

cna@cna.it

CONFAPI

info@confapi.org

ASSOLOGISTICA

milano@assologistica.it

Confartigianato Trasporti

confartigianatotrasporti@pec.it

AGENZIA DEL DEMANIO

agenziademanio@pcc.agenziademanio.it

FEDERLOGISTICA

segreteria@federlogistica.it

**Associazione Nazionale Istituti
di Vigilanza privati (ANIVP)**

anivp@pec.it

ANITA

anita@anita.it

CONFITARMA

confitarma@confitarma.it

FEDARLINEA

fedarlinea@pec.it

SOGAERSECURITY

info@pec.sogaersecurity.it

ANAV
anav@anav.it

**Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale di Lodi**
protocollo@pec.asst-lodi.it

**Azienda Unità Sanitaria Locale di
Parma**
AUSLdiParma@pec.ausl.pr.it

Istituti Clinici Scientifici Maugeri
ufficiolegale@icsmaugeri.it

ELIOR Ristorazione
elior.ristorazione@legalmail.it

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

NOTIFICA VIA PEC

TRASMISSIONE VIA MAIL

Pos. 1239/21
Settore: GEN

Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 ottobre 2021, su proposta del Presidente, ha adottato, la seguente delibera:

Delibera n. 21/248

LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero generale, proclamato, invocando l'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dalla Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in data 18 ottobre 2021 (atto pervenuto in pari data), "con un'astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle 23.59 del 31 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati";

PREMESSO CHE

in data 18 ottobre 2021 (atto acquisito al protocollo in pari data), la Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato, invocando l'articolo 2,

comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, uno sciopero generale *“con un’astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle 23.59 del 31 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”*;

la suddetta Federazione risulta aver già proclamato uno *“sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00.00 del 20 ottobre 2021”*, astensione con riferimento alla quale è in corso la valutazione del comportamento (delibera n. 21/246, adottata nella seduta del 15 ottobre 2021);

anche la Segreteria nazionale della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, in data 6 ottobre 2021, ha proclamato uno sciopero generale *“ad oltranza dalle ore 00.01 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”*, astensione con riferimento alla quale è in corso la valutazione del comportamento (delibera n. 21/247, adottata nella seduta del 15 ottobre 2021);

CONSIDERATO

che, con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la Commissione, con riferimento allo sciopero oggetto del presente procedimento, non può che confermare quanto rilevato in occasione della delibera n. 21/246 adottata nella seduta del 15 ottobre 2021, sopra richiamata;

che, come la Commissione ha, in più occasioni, avuto modo di precisare, gli scioperi proclamati per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori sono ammessi solo in presenza di specifici eventi e/o specifiche situazioni di pericolo oggettivo, certificato dalle competenti autorità, da valutarsi caso per caso (cfr. anche Tribunale Roma Sez. Lavoro 5 novembre 2020); essendo, inoltre, opinione maggioritaria e non esclusiva, sulla rilevanza del riferimento all’ordine costituzionale che esso vada *“inteso in senso non normativo ma materiale”* (cfr. delibere Commissione nn. 14 e 23 del 18 luglio 1991) con sostanziale riferimento ai cardini dell’assetto costituzionale (cfr. Corte costituzionale sent. 28 maggio-10 giugno 1993, n. 276), appunto difendibili con immediatezza (cfr. Cass. 21 agosto 2004 n. 16515 - ad esempio contro un colpo di stato ovvero un pericolo di sovvertimento violento - cfr. delibere Commissione n. 78 dell’11 febbraio 1999, n. 03/158 del 26 novembre 2003 e n. 20/32 del 27 febbraio 2020), ferme restando, comunque, i rimedi esperibili davanti alla Corte Costituzionale;

che, pertanto, per le considerazioni che precedono, anche la proclamazione dello sciopero *de quo* non integra le suindicate fattispecie;

RICHIAMATE

la delibera n. 03/134, del 24 settembre 2003, nonché la successiva integrazione, in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra scioperi generali e scioperi di ambito e di livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto necessario che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo di almeno dieci

giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

le seguenti disposizioni contenute nelle sottoindicate discipline di settore:

- **Regioni ed autonomie locali:** articolo 6, comma 5, lettera d), dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo il quale *"Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: ... due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale"*;

- **Trasporto aereo:** articolo 8 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014) ai sensi del quale *"I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti: ... dal 30 ottobre al 5 novembre"*;

- **Taxi:** articolo 4 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2-bis, comma 2, legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del servizio Taxi (adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), ove è previsto che non possono essere effettuati scioperi nel periodo dal 30 ottobre al 5 novembre;

- **Trasporto Pubblico Locale:** articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale (valutato idoneo con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), ove è previsto che non possono essere effettuati scioperi nel periodo *"dal 30 ottobre al 5 novembre"*;

- **Circolazione e Sicurezza Stradale:** articolo 7 della Regolamentazione provvisoria per il settore Circolazione e Sicurezza Stradale, adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4 ottobre 2001 (pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001), ai sensi del quale non possono effettuarsi scioperi *"dal 30 ottobre al 5 novembre"*;

- **Vigili del Fuoco:** punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2) del 12 gennaio 1995), ai sensi del quale, per quanto concerne il personale dei Vigili del Fuoco operante presso gli aeroporti, sono preclusi gli scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre;

- **Trasporto ferroviario:** articolo 3.5.1 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86, ai sensi del quale *"I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: dal 30 ottobre al 5 novembre"*;

- **Trasporto Marittimo:** allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000,

pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal 30 ottobre al 5 novembre”*;

- **Appalti ferroviari:** articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre”*;
- **Carburanti:** articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo il quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal 30 ottobre al 5 novembre”*;
- **Farmacie:** articolo 8 dell'Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004, ove è previsto che: *“Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie”*;

DELIBERA

conseguentemente, l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*, per le seguenti violazioni risultanti dal documento di proclamazione dello sciopero:

- **mancato rispetto della regola della rarefazione soggettiva**, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, ai sensi del quale, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, deve essere osservato un intervallo minimo, con riferimento allo sciopero generale precedentemente proclamato da codesta Federazione;
- **mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera n. 03/134 sopra richiamata, con riferimento allo sciopero generale precedentemente proclamato dalla Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani;
- **mancato rispetto della regola del preavviso minimo**, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
- **mancato rispetto dei periodi di franchigia**, previsti nei seguenti settori:
 - **Regioni ed autonomie locali:** ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera d), dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo il quale *“Non possono*

essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: ... due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale”;

- **Trasporto aereo:** di cui all'articolo 8 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), ai sensi del quale *“I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti: ... dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Taxi:** di cui all'articolo 4 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2-bis, comma 2, legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del servizio Taxi (adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), ove è previsto che non possono essere effettuati scioperi nel periodo dal 30 ottobre al 5 novembre;

- **Trasporto Pubblico Locale:** di cui all'articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale (valutato idoneo con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), ove è previsto che non possono essere effettuati scioperi nel periodo *“dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Circolazione e Sicurezza Stradale:** di cui all'articolo 7 della Regolamentazione provvisoria per il settore Circolazione e Sicurezza Stradale, adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4 ottobre 2001 (pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001), ai sensi del quale non possono effettuarsi scioperi *“dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Vigili del Fuoco:** di cui al punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2) del 12 gennaio 1995), ai sensi del quale, per quanto concerne il personale dei Vigili del Fuoco operante presso gli aeroporti, sono preclusi gli scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre;

- **Trasporto ferroviario:** di cui all'articolo 3.5.1 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86, ai sensi del quale *“I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Trasporto Marittimo:** di cui all'allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Appalti ferroviari:** di cui all'articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Carburanti:** di cui all'articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3

agosto 2001, secondo il quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal 30 ottobre al 5 novembre”*;

- **Farmacie:** di cui all'articolo 8 dell'Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004, ove è previsto che: *“Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie”*;

AVVERTE

che la Federazione coinvolta nel procedimento di valutazione ha trenta giorni, dalla ricezione, via PEC, della presente delibera per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentita;

CHIEDE

all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi, all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, agli Istituti Clinici Scientifici Maugeri e ad ELIOR Ristorazione di voler comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione, via PEC, della presente delibera, se la Federazione coinvolta nel procedimento de quo beneficia di contributi e/o permessi sindacali retribuiti (in caso affermativo dovrà esserne indicato l'ammontare suddiviso tra contributi e permessi), nonché le matricole INPS, rilevanti ai fini del versamento dell'importo delle sanzioni eventualmente irrogate;

CHIEDE, ALTRESI',

alla Federazione in indirizzo di indicare il nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del proprio rappresentante legale, entro trenta giorni dalla ricezione della presente delibera;

DISPONE


la notifica via PEC della presente delibera alla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del proprio legale rappresentante, e la comunicazione alle Amministrazioni, Associazioni, Enti ed Aziende in indirizzo;

DISPONE, INOLTRE,

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli



SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, t

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0072642 A-
del 02/11/2021



Lì 29 ottobre 2021

Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri.

Spettabile Presidente del Senato. Spettabile Presidente della Camera.

Spettabile Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Spettabile Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Spettabile Ministro della Giustizia. Spettabile Ministro dell'Interno. Spettabile Ministro dell'Istruzione.

Spettabile Ministro dell'Università e della Ricerca. Spettabile Ministro dei Beni e delle Attività Culturali

e del Turismo. Spettabile Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Spettabile Ministro

della Salute. Spettabile Ministro della Difesa. Spettabile Ministro della Funzione Pubblica. Spettabile

Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Spettabile POSTE ITALIANE (fax 0659587979). Spettabile ENAC. Spettabile ASSOCLEARANCE,

Spettabile ASSAEREO, Spettabile ASSAEROPORTI, Spettabile ASSOHANDLERS, Spettabile

ASSOCATERING, Spettabile FEDERCATERING, Spettabile ASSOCONTROL, Spettabile

ASSOLOGISTICA, Spettabile FAIRO, Spettabile ASSTRA, Spettabile Gruppo FSI SPA, Spettabile

Trenitalia SPA, Spettabile RFI SPA, Spettabile Mercitalia rail S.r.l., Spettabile ASSOLOMBARDA,

Spettabile FISE-ACAP, Spettabile DRUO Relazioni industriali, Spettabile Interlocking Building - Area

Nord , Spettabile Direzione Fabbricati Viaggiatori - FVAD Area Nord Ovest, Adriatica , Ingegneria e

Servizi , Spettabile Officine Nazionali Infrastruttura, Spettabile Officina Nazionale Apparecchiature

Elettriche Bologna Spettabile ANAV Spettabile ENAV. Spettabile TRENORD. Spettabile CONSOB.

Spettabile BANCA D'ITALIA.

Spettabile Osservatorio Scioperi Trasporto.

Spettabile AIOP. Spettabile AIAS. Spettabile ARIS. Spettabile ANFASS. Spettabile UNEBA.

Spettabile ANASTE. Spettabile Fondazione Don Gnocchi.

Spettabile AGIDE. Spettabile ANINSEI. Spettabile FEDERTERZIARIO. Spettabile FEDERVARIE.

Spettabile FEDERPESCA. Spettabile Gruppo AIM. Spettabile Gruppo SAR. Spettabile Gruppo SIT.

Spettabile CONFINDUSTRIA. Spettabile CONFCOOPERATIVE. Spettabile CONFESERCENTI.

Spettabile CONFIMPRESA. Spettabile CONF SERVIZI. Spettabile CONF COMMERCIO. Spettabile

FEDERALBERGHI. Spettabile FIPE. Spettabile FEDERLAVORO E SERVIZI. Spettabile CONFETRA.

Spettabile CNA. Spettabile CONFLAVORO, Spettabile CONF API. Spettabile FEDERDISTRIBUZIONE.

Spettabile FEDERPESCA.

Spettabile LEGACOOP. Spettabile LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI. Spettabile LEGACOOP

SOCIALI. Spettabile LEGA NAZIONALE COOPERATIVA E MUTUE. Spettabile ASSOCALZATURIFICI.

Spettabile ASSOGIOCATTOLI. Spettabile ASSOSP AZZOLE. Spettabile ASSOSISTEMA. Spettabile

SISTEMAMODAITALIA. Spettabile ANIVP, Spettabile ASSOLOGISTICA, Spettabile

ASSOESPRESSI, Spettabile FEDESPEDI, Spettabile ASSOESPRESSI , Spettabile

CONFARTIGIANATOTRASPORTI, Spettabile FEDERTRASPORTO , Spettabile FEDERTRASLOCHI,

Spettabile AGENZIA DEL DEMANIO, Spettabile ASSOLOGISTICA, Spettabile ASSOESPRESSI,

Spettabile FEDESPEDI, Spettabile CONFARTIGIANATOTRASPORTI, Spettabile FEDERTRALOCCHI,

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),

indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

Spettabile FEDERLOGISTICA, Spettabile ANITA, Spettabile AGENZIA del DEMANIO, Spettabile CONFITARMA, Spettabile FEDARLINEA, Spettabile SOGAERSECURITY.

Spettabile Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.

e.p.c. Organi di stampa

Oggetto: proclamazione di sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza, proroga dalle ore 00.01 del 01.11.2021 alle 23.59 del 15.11.2021.

Premesso che,

in data 28/10/2021, il Governo Italiano nulla ha comunicato al coordinamento 15 ottobre, formatosi a Trieste in pari data, e che non è nelle intenzioni dello stesso di eliminare l'obbligo vaccinale ed il green pass,

non è stata convocata FISI, in qualità di tenutaria dello sciopero, nella procedura di raffreddamento del conflitto tenutosi a Trieste fra il coordinamento dei portuali ed il Ministro Patuanelli (in rappresentanza del Governo),

l'adozione del cosiddetto "GREEN PASS", che la totalità dei virologi ed immunologi ritiene non di valenza sanitaria e senza alcuna evidenza scientifica sulla utilità ai fini del contenimento della pandemia, continua ad essere adottato dal Governo Italiano che impone a chi non è in possesso la sospensione del diritto al lavoro ed alla retribuzione in violazione del diritto costituzionale al lavoro (art. 1 "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.") ed alla retribuzione (art. 36 "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.) ,

continua la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati contro ogni disposizione europea,

continua il pericolo per tutti i lavoratori vaccinati e non vaccinati di infettarsi, trasmettere ed ammalarsi in quanto non è previsto per i vaccinati il cosiddetto "tamponamento" che escluderebbe nei vaccinati, comunque, parzialmente la possibilità di essere stati infettati da SARS COVID 2, così come riportato dagli studi pubblicati su PUBLIMED.ORG qui sotto riportati

"Transmission of SARS - COV- 2 Alpha variant (B.1.1.7) from a BNT162b2 - Vaccinated individual" di Soren Kerneis et al.

"Cases of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) acquisition after vaccination with

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

BNT162b2 have been described, but the risk of secondary transmission from fully vaccinated individuals remains ill defined. Herein we report a confirmed transmission of SARS-CoV-2 alpha variant (B.1.1.7) from a symptomatic immunocompetent woman 4 weeks after her second dose of BNT162b2, despite antispike seroconversion."

TRADUZIONE:

"Sono stati descritti casi di acquisizione di sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) dopo la vaccinazione con BNT162b2, ma il rischio di trasmissione secondaria da individui completamente vaccinati rimane mal definito. Qui riportiamo una trasmissione confermata della variante alfa di SARS-CoV-2 (B.1.1.7) da una donna immunocompetente sintomatica 4 settimane dopo la sua seconda dose di BNT162b2, nonostante la sieroconversione antispike."

"Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including COVID 19 vaccine breakthrough infections, associated with large public gatherings - Barnstable County, Massachusetts, July 2021"

"During July 2021, 469 cases of COVID-19 associated with multiple summer events and large public gatherings in a town in Barnstable County, Massachusetts, were identified among Massachusetts residents; vaccination coverage among eligible Massachusetts residents was 69%. Approximately three quarters (346; 74%) of cases occurred in fully vaccinated persons (those who had completed a 2-dose course of mRNA vaccine [Pfizer-BioNTech or Moderna] or had received a single dose of Janssen [Johnson & Johnson] vaccine ≥14 days before exposure). Genomic sequencing of specimens from 133 patients identified the B.1.617.2 (Delta) variant of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, in 119 (89%) and the Delta AY.3 sublineage in one (1%). Overall, 274 (79%) vaccinated patients with breakthrough infection were symptomatic. Among five COVID-19 patients who were hospitalized, four were fully vaccinated; no deaths were reported. Real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) cycle threshold (Ct) values in specimens from 127 vaccinated persons with breakthrough cases were similar to those from 84 persons who were unvaccinated, not fully vaccinated, or whose vaccination status was unknown (median = 22.77 and 21.54, respectively). The Delta variant of SARS-CoV-2 is highly transmissible (1);

TRADUZIONE:

"Durante il luglio 2021; sono stati identificati 469 casi di COVID-19 associati a più eventi estivi e grandi raduni pubblici in una città nella contea di Barnstable, nel Massachusetts, tra i residenti del Massachusetts; la copertura vaccinale tra i residenti idonei del Massachusetts era del 69%. Circa tre quarti (346; 74%) dei casi si sono verificati in persone completamente vaccinate (coloro che avevano completato un ciclo di 2 dosi di vaccino mRNA [Pfizer-BioNTech o Moderna] o avevano ricevuto una singola dose di vaccino Janssen [Johnson & Johnson] ≥14 giorni prima dell'esposizione). Il sequenziamento genomico di campioni di 133 pazienti ha identificato la variante B.1.617.2 (Delta) di SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19, in 119 (89%) e il

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

sottolignaggio Delta AY.3 in uno (1 %). Complessivamente, 274 (79%) pazienti vaccinati con infezione acuta erano sintomatici. Tra cinque pazienti COVID-19 ricoverati in ospedale, quattro erano completamente vaccinati; non sono stati segnalati decessi. I valori di soglia (Ct) del ciclo della reazione a catena della polimerasi della trascrizione inversa in tempo reale (RT-PCR) nei campioni di 127 persone vaccinate con casi di rottura erano simili a quelli di 84 persone non vaccinate, non completamente vaccinate o il cui stato di vaccinazione era sconosciuto (mediana = 22,77 e 21,54, rispettivamente).
(fonte PUBLMED.GOV)

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha inviato al Governo Italiano una nota con cui ha dettagliatamente illustrato che la Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero non ha competenze sul comma 7 dell'art. 2 della legge 146/90 (legge di regolamentazione del diritto allo sciopero),

il comma 7) della legge 146 del 12 giugno 1990 recita che: "*Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.*",

tutti gli accordi di settore sui minimi in caso di sciopero prevedono, come da precedente che "*Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.*",

ciò premesso,

nel confermare che lo sciopero indetto dal 21 ottobre al 31 di ottobre 2021 è uno sciopero politico, essenzialmente diretto ad ottenere un intervento su materie di immediato interesse dei lavoratori, e anziché essere contro il proprio datore di lavoro, esso è contro gli organi politici, il Governo. Le rivendicazioni di sciopero riguardano il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina delle norme poste sotto il titolo III della parte prima della Costituzione. La FISI rileva che i contenuti del comma 7 dell'art. 2 della legge 146/90 siano di univoca interpretazione, di primaria evidenza e che siano sottratti - proprio per la loro importanza - dà indicazioni in tema di preavviso e durata. Infatti la legge 146/ 90, al comma 7 dell'art 2, declina che "*Le disposizioni del presente articolo, in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata, non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.*",

ciò appurato, si rappresenta che

con l'entrata in vigore del decreto Legge 127 del 21 settembre 2021, che ha previsto che "**(comma 1) è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter, 9 - ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto**

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

e dagli articoli 4 e 4 - bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76." e che "La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni."

A causa degli effetti del D.L. 127/2021 del DPCM 12 ottobre 2021 pubblicato nella gazzetta n 246/2021 in assenza della certificazione verde non sarà più possibile usufruire della "Cassa Integrazione" degli "Assegni Maternità" o della "Malattia" Non potranno godere di alcun "diritto", né "tutela", garantiti dal rapporto di lavoro (salvo la conservazione (?) del posto di lavoro). Ciò a riprova le azioni del Governo sono coercitive e discriminatorie nei confronti dei cittadini che hanno scelto di non vaccinarsi e con le quali si impone una unica via negando la libertà di scelta, il diritto al lavoro ed a una equa retribuzione per il benessere della propria famiglia, ciò anche in contrasto con la normativa europea;

nel mondo del lavoro privato e pubblico i dipendenti, in assenza di vaccinazione e dovendo produrre la certificazione verde, sono costretti a effettuare i cosiddetti "tamponi" (dispositivi di protezione individuale e collettiva) addossandosene i costi in violazione della normativa vigente sulla sicurezza e che continua il pericolo per tutti i lavoratori vaccinati e non vaccinati di infettarsi, trasmettere ed ammalarsi in quanto non è previsto per i vaccinati il cosiddetto "tamponamento" che escluderebbe nei vaccinati, comunque, parzialmente la possibilità di essere stati infettati da SARS COVID 2,

A seguito della conversione del D.L. n 44/2021 in LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76, sono state previste sanzioni imposte dalla legge di cui prima a chi, in qualità di operatore sanitario esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, non si sottopone alla pratica vaccinale ANTI SARS COVID 2, sanzioni che vanno oltre a ogni buon senso, quali la sospensione senza diritto alla retribuzione. **Circostanza quest'ultima che in Europa rappresenta un "unicum", come ribadito dal Consiglio d'Europa (risoluzione n 2361), che in ossequio al principio di autodeterminazione dell'individuo in materia sanitaria, ha approvato di recente una risoluzione che inibisce l'obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19, con riferimento espresso al divieto di adottare misure discriminatorie sotto il pretesto di incentivare la campagna vaccinale**

Il testo della LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76 (conversione in legge del D.L. 44/2021) recita:

6. "Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”;

Per quanto di conoscenza - rispetto a quanto enunciato nella legge testé citata, nessun operatore è stato adibito ad altra mansione, ma tutti sono stati sospesi direttamente senza che fosse operato alcun tentativo in tal senso, dimostrando così, volontà esplicita di pressione punitiva sui soggetti che non intendono allinearsi alle direttive in questione;

Per quanto di conoscenza - rispetto all'applicazione della legge sulle sospensioni dal servizio e dalla retribuzione - si evidenzia una discriminazione ulteriore tra lavoratori non vaccinati sospesi da alcune regioni e da alcune aziende ed operatori non vaccinati che continuano a lavorare con e senza green pass nelle medesime regioni, configurando questo fatto una inapplicabilità della legge che rimarca anche una forte tendenza a interpretare la stessa a proprio uso e consumo,

Nell'ottavo rapporto di sorveglianza stilato dall'AIFA - Agenzia del Farmaco Italiana -, per il periodo che va dal 27/12/2020 al 26/08/2021 risultano 91.360 reazioni avverse al vaccino imposto. Parte questa minoritaria, in quanto non è prevista la farmaco vigilanza attiva sulla pratica vaccinale, rispetto a numeri ben più alti e non censiti. Gli effetti negativi o avversi della vaccinazione si riverberano su chi è obbligato a tale pratica per legge. L'obbligato a ricevere la somministrazione del vaccino è costretto a sottoscrivere un foglio con cui esclude da ogni responsabilità la casa farmaceutica produttrice e lo Stato per i danni dovuti alla somministrazione dello stesso;

Il personale sanitario (Medici, Infermieri, OSS ecc.) ma anche il personale di altre Amministrazioni Pubbliche (per es. la Polizia di Stato) che, in veste di comuni cittadini e/o di delegati sindacali, hanno partecipato alle manifestazioni di protesta contro l'obbligo vaccinale, limitandosi a esprimere liberamente la propria opinione, sono stati fatto oggetto di procedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, dei Direttori Generali per i quali lavoravano, o dei Responsabili dei Dipartimenti, se non addirittura dal Governo della Nazione. Si è giunti al punto di acquisire filmati delle manifestazioni ed avviare indagini sulle opinioni dei lavoratori contestando come addebito disciplinare un comportamento che altro non è che un diritto naturale dell'uomo: una restrizione della libertà inaccettabile che riporta l'Italia a epoche che si speravano superate per sempre, come dimostra la

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

censura di qualunque posizione non allineata alle tesi governative con gravi forme di coercizione con le sospensioni cautelari.

Tali Decreti, leggi e comportamenti dei Dirigenti Pubblici - a causa degli effetti delle disposizioni in esse contenute - violano diverse norme di rango costituzionale e del diritto comunitario tra le quali:

l'art 1 della Costituzione Italiana ("L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro."). Con l'applicazione di predette disposizioni governative si impedisce al personale dipendente non vaccinato di poter lavorare e lo si discrimina nei confronti di coloro che si sono vaccinati;

l'art. 36 della Costituzione Italiana ("Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa."). Con la sospensione dal lavoro e da ogni retribuzione si impedisce al personale dipendente non vaccinato il diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Tale diritto, tuttavia, viene riconosciuto nella formula di assegno alimentare (50 % dello stipendio più gli assegni familiari) finanche a chi è sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale, mentre viene negato a chi non si sottopone a pratica vaccinale;

l'articolo 10 della CEDU e l'articolo 11 della Costituzione Italiana ("*Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.*"). Molti i casi di personale sospeso per aver liberamente espresso nel corso di eventi riguardanti la gestione dell'emergenza pandemica il proprio pensiero. Si cita, solo come esempio, il recente episodio del Vice - Questore romano intervenuto nella manifestazione del 25 settembre 2021 in Roma;

la "Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19".

In detta Rettifica, al paragrafo 36, è disposto che "È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.". La violazione di diritti e la discriminazione nei confronti dei non vaccinati da parte del Governo Italiano si perpetra attraverso un obbligo surrettizio alla vaccinazione che contempla l'esclusione dal lavoro e la perdita della retribuzione. Identica discriminazione si verifica con il cosiddetto green pass: è previsto l'accesso (ad esempio nel settore scolastico) al posto di lavoro attraverso la procedura di test negativo (misura per la tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. D.L. 21 settembre 2021) ed il rilascio del relativo green pass

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinzionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

per la durata di 48-72 ore, con oneri a carico del dipendente, in contrasto con la normativa sul lavoro che prevede l'assunzione dei costi sulla sicurezza a carico del datore di lavoro (art 15, comma 2, D.lgs. 81/2008). Nel caso di Certificato verde ottenuto a causa di avvenuta vaccinazione (con validità fino a 12 mesi) non è previsto l'utilizzo del test, pur essendo ormai ben noto che il personale vaccinato può comunque infettarsi, trasmettere il virus e ammalarsi, con grave esposizione al rischio per il personale, sia vaccinato che non vaccinato e con chiara discriminazione nei confronti di quest'ultimi;

riguardo lo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", riteniamo che risultino violati:

Art. 1 (Libertà di opinione) I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. Molti operatori sanitari sono stati sospesi o hanno subito procedimenti disciplinari per aver manifestato liberamente il proprio pensiero anche fuori dal contesto di lavoro

Art. 5 (Accertamenti sanitari) "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente."

Art. 7 (Sanzioni disciplinari) "Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa."

ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni. "È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.". Come già evidenziato sopra,

molti operatori sanitari o di interesse sanitario - ma anche chi non appartenendo a queste categorie non sarebbe obbligato per legge alla pratica vaccinale - sono stati sospesi dal lavoro e dalla retribuzione per non aver accettato di sottoporsi ad essa subendo di fatti un ricatto. A molti operatori che si sono sottoposti alla pratica vaccinale, inoltre, il cosiddetto "consenso informato" è stato estorto in realtà con la minaccia di sospensioni dal servizio e dalla retribuzione, il che è certo segno di mancanza di salute democratica,

Intense sono le pressioni del Governo sui media e la censura avverso il dissenso. La libertà di stampa

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

e di confronto è del tutto impossibile, ogni comunicato effettuato da scienziati o esperti non allineati, viene sistematicamente ignorato ed è negato ogni confronto. Prova ne è che dette associazioni nazionali sono costrette a rivolgersi ai media minoritari "alternativi" a riprova di un controllo dell'informazione non più sopportabile in una democrazia.

In ultimo, provengono da tutto il territorio nazionale segnalazioni da parte di operatori pubblici e privati minacciati dai rispettivi datori di lavoro di procedimenti disciplinari e di sanzioni per aver partecipato allo sciopero della FISI anche con il supporto di comunicati emanati da organizzazioni sindacali maggioritarie. **Nel segnalare la violazione, di fatto, anche dell'art 40 della Costituzione**, si segnala anche un danno erariale nei confronti dello Stato: infatti allo sciopero indetto dalla FISI del 15 ottobre 2021 hanno aderito circa 9.000 operatori pubblici, nel mentre circa 210.000 operatori erano assenti in pari data per altre motivazioni. Ciò a significare che, di media, in altri scioperi indetti da altre Organizzazioni, la media degli assenti per altre motivazioni risulta essere di circa 100.000 operatori: il terrorismo e le minacce operate hanno, per deduzione logica, costretto circa 110.000 operatori a ricercare forme alternative di assenze retribuite (e quindi non di sciopero e non retribuite) cagionando un danno economico alle casse dello Stato con il solo fine di impedire un diritto costituzionale ed una forte partecipazione come, negli effetti, vi è stata,

Tutto ciò premesso, ed in narrativa elencato:

LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI

nella persona del legale rappresentante espresso in pedice con timbro e firma, **proroga lo sciopero generale già indetto e comunica una astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.01 del 01 novembre 2021 alle 23.59 del 15 novembre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati.**

Lo sciopero generale trova, a nostro giudizio, solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Esso riguarderà, nella loro totalità, i lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e di Certificazione verde pubblici e privati e/o comunque denominati, per come previsto dalle normative interessate. La comunicazione sarà inoltrata, per opportuna conoscenza, anche alla Commissione di Garanzia deputata pur non essendo - per la presente procedura - previsto avviso alla stessa, per la natura politica dello sciopero.

In ottemperanza a sentenze già emesse dalla Corte di Cassazione in tema di sciopero a oltranza, e pur essendo - lo sciopero indetto dalla FISI - catalogabile nella categoria degli scioperi ad oltranza - viene comunicato per estrema correttezza ed anticipo l'inizio delle astensioni dal lavoro (ore 00.01 del 01 novembre 2021) e la fine delle stesse (ore 23.59. del 15 novembre 2021) onde permettere alle aziende pubbliche e private (ove previsto dalla normativa sui servizi minimi all'utenza) di poter predisporre tali servizi minimi.

SEGRETERIA GENERALE

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinaZIONALE.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel 0828 210897 fax 212558

Resta inteso che qualora il Governo italiano ritiri le disposizioni emesse, qui ritenute dalla scrivente, discriminatorie per i lavoratori ed in contrasto con le norme costituzionali italiane e sovraordinate europee, lo sciopero si intenderà revocato. Qualora il Governo italiano, cosa finora non accaduta, intenda convocare la scrivente, con la presente comunichiamo fin d'ora la nostra disponibilità a trovare soluzioni alternative se ed in quanto ritenute percorribili dal Governo stesso.

Si preavvisa, comunque, che dopo la effettuazione dello sciopero indetto dal 01 novembre 2021 e fino al 15 novembre 2021 - non pervenendo alcuna convocazione ed alcun mutamento delle condizioni imposte - si procederà ad una ulteriore proroga. Tale azione sarà ripetuta in continuità fino al 31 dicembre 2021, termine in cui decade la validità della legge, fonte e causa di questo sciopero.

Per ciò che attiene alle modalità di espletamento dello sciopero, si precisa che è lasciata la possibilità al singolo aderente di partecipare ad uno o più giornate di sciopero o, in alternativa, a tutto il periodo previsto (15 gg) dandone comunicazione alla propria azienda verbalmente e per iscritto.

Sono previste, inoltre, fino a tale data manifestazioni di protesta volte a ripristinare corrette relazioni tra le parti nel rispetto delle normative cogenti in ordine al diritto costituzionale al lavoro dei dipendenti sospesi, ad una equa retribuzione, e alla libera espressione ed opinione dei cittadini, dei medici e degli infermieri e di qualunque altro settore di ogni ordine e grado, fino a quando il Governo e gli Enti diretti, indiretti, strumentali e sussidiari dello Stato (Ordini professionali, aziende sanitarie, servizi scolastici, trasporti ecc.) non cessino di violare norme del diritto nazionali e sovranazionali, ritenute inviolabili dalla comunità internazionale.

La presente, sentiti i responsabili delle categorie, è condivisa da tutti i segretari nazionali della FISII incaricati nei settori del lavoro pubblici e privati. Distinti saluti.

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segretario Generale

F.I.S.I.
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Generale
Scotillo Rolando

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Via Ceffato N° 127, 84025 Eboli (SA),
indirizzo mail: info@fisinaZIONALE.it, pec: fisiassociazione@pec.it, tel. 0828 210897 fax 212558